

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1251 del 09/03/2026
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA N. 1561 DEL 24/08/2015 (AGGIORNATA CON PROT. ARPAE N. 46047 DEL 25/03/2020, D.D. N. DET-AMB 3143 DEL 21/06/2022 E D.D. N. DET-AMB 1919 DEL 31/03/2025), PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART.6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA SOCIETA' AGRICOLA AGRI DAF S.S. DI AGOSTINO E GIORGIO VITTORIO FIORUZZI PER L'ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE E INSCATOLAMENTO PRODOTTI AGRICOLI (MAIS DOLCE E PISELLI) SVOLTA IN COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO (PC), VIA MILANO N. 3
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1337 del 09/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno nove MARZO 2026 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA N. 1561 DEL 24/08/2015 (AGGIORNATA CON PROT. ARPAE N. 46047 DEL 25/03/2020, D.D. N. DET-AMB 3143 DEL 21/06/2022 E D.D. N. DET-AMB 1919 DEL 31/03/2025), PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART.6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA SOCIETA' AGRICOLA AGRI DAF S.S. DI AGOSTINO E GIORGIO VITTORIO FIORUZZI PER L'ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE E INSCATOLAMENTO PRODOTTI AGRICOLI (MAIS DOLCE E PISELLI) SVOLTA IN COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO (PC), VIA MILANO N. 3

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 7/2026 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, con cui i Servizi Autorizzazioni e Concessioni (SAC) sono stati ridenominati Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative in materia di ambiente ed energia;
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1561 del 24/08/2015 (aggiornata con prot. Arpae n. 46047 del 25/03/2020 e D.D. n. 3143 del 21/06/2022), è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con Provvedimento conclusivo prot. n. 7667 del 02/09/2015, per l'attività di *"lavorazione e inscatolamento prodotti agricoli (mais dolce e piselli)"* svolta dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA AGRI DAF S.S. DI AGOSTINO E GIORGIO VITTORIO FIORUZZI (C.F. 11990610153- sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 8/A) nello stabilimento sito in San Giorgio P.no (PC), via Milano n. 3, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 3 scarichi (S1 ed S2 di acque reflue industriali ed S3 di acque reflue domestiche) in corpo idrico superficiale;
 - autorizzazione all'utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti dal processo di depurazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
 - comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- con nota prot. n. 46047 del 25/03/2020 ARPAE ha trasmesso la presa d'atto della modifica non sostanziale comunicata dalla ditta in oggetto con nota acquisita al prot. ARPAE n. 13331 del 28/01/2020, relativamente alla matrice "scarichi";
- con Determinazione dirigenziale n. det - amb 3143 del 21/06/2022 è stata aggiornata per modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 1561/2015, (provvedimento conclusivo del Suap dell'Unione Valnure e Valchero prot. n. 8966/2022 del 27/06/2022);
- con Determinazione dirigenziale n. det - amb 1919 del 31/03/2025 è stata aggiornata per modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 1561/2015, (provvedimento conclusivo del Suap dell'Unione Valnure e Valchero prot. n. 4968/2025 del 07/04/2025);

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata presentata, tramite portale della Regione Emilia Romagna, dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA AGRI DAF S.S. DI AGOSTINO E GIORGIO VITTORIO FIORUZZI (C.F. 11990610153) in data 15/01/2026 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 7391, relativamente alla sola matrice fanghi;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Utilizzazione agronomica dei fanghi da depurazione

- Legge 130/2018 di conversione del D.L. 109/2018, art. 41;
- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Direttiva CEE 86/278 del Consiglio del 12 giugno 1986;
- Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34";
- Delibera della Giunta Regionale n. 2773 del 30/12/2004 " *Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura*";
- Delibera della Giunta Regionale n. 285 del 14/02/2005 " *Rettifica alla Deliberazione della Giunta Regionale 30/12/2004 n.2773 Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura*";
- Delibera della Giunta Regionale n. 1801 del 07/11/2005 " *Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura*";
- Deliberazione G.R. Emilia-Romagna 23 aprile 2007, n. 550 " *Programma di approfondimento delle caratteristiche di qualità dei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura*" (Toluene e Idrocarburi pesanti);
- Delibera della Giunta Regionale n. 297 del 14/02/2009 " *Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura* ";
- Delibera della Giunta Regionale n. 326 del 14/02/2019 " *Disposizioni Urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione*";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n. 10171 del 20/01/2026, questo Servizio ha dato comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/1990, trasmettendo la comunicazione di modifica non sostanziale;
- con nota prot. n. 10319 del 20/01/2026 è stata richiesta al Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza, la relazione tecnica, relativamente alla matrice "utilizzo agronomico dei fanghi";

RILEVATO che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice fanghi (rif. Attività n. 8 del 06/03/2026 Sinadoc 3293/2026), risulta che:

- l'istanza di modifica non sostanziale è stata presentata al fine di inserire tra i terreni destinati alle operazioni di spandimento dei fanghi, prodotti dalla società AGRICOLA AGRI DAF S.S. nel corso dell'attività di lavorazione e inscatolamento di prodotti agricoli presso l'impianto localizzato in Comune di San Giorgio P.no, via Milano 3, i terreni resi disponibili dall'Azienda agricola Silva F.lli Società Agricola, siti in Comune di Pontenure (PC) identificati al foglio 13 mappali 63-16-230 e 26;
- la ditta ha pertanto richiesto l'aggiornamento del Piano di Distribuzione fanghi, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs n. 99/92, così come previsto dalla DGR 2772/2004, completo della copia dei certificati di analisi dei fanghi e dei terreni disponibili, con allegata la dichiarazione di disponibilità allo spandimento;

DATO atto che nell'ambito del procedimento di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- il Servizio Territoriale di ARPAE- Distretto di Piacenza, con relazione tecnica del 22/01/2026, prot. n. 11737, ha espresso parere favorevole all'aggiornamento dei terreni indicati nel "quadro di spandimento" allegato all'istanza prot n. 7391 del 15/01/2026, comunicando che ritiene "non sussistano motivi ostativi all'integrazione dei terreni sopracitati per l'utilizzo agronomico dei fanghi biologici di supero prodotti dall'impianto di depurazione asservito allo stabilimento di proprietà della ditta Società Agricola AGRI-DAF S.S. di Agostino e Giorgio Vittorio Fioruzzi, nel rispetto degli adempimenti già previsti nell'atto vigente, per quanto attiene ai terreni di cui al Foglio 13 Mappali 63, 16, 230, 26 con un apporto di fango pari a 7,5 t/ha";

- il Comune di Pontenure, con nota prot. n. 1679 del 24/02/2026 (acquisita al prot. Arpae n. 34736 del 24/02/2026), ha espresso parere favorevole relativamente alla comunicazione di modifica non sostanziale avanzata dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA AGRI DAF S.S. DI AGOSTINO E GIORGIO VITTORIO FIORUZZI (parere richiesto da questo Servizio con nota prot. n. 31707 del 18/02/2026);

ATTESO che per quanto sopra esposto si ritiene di poter procedere alla modifica non sostanziale dell'AUA, integrando i terreni richiesti nel Piano di spandimento dei fanghi di depurazione in agricoltura, nel rispetto dei quantitativi di fanghi previsti dal piano spandimenti;

VERIFICATO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, che la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti, che possa essere aggiornato il titolo ambientale richiesto nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'aggiornamento dell'AUA (modifica non sostanziale), che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021, 49/2024 e 155/2025 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni, ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. DI AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1561 del 24/08/2015 (aggiornata con con prot. Arpae n. 46047 del 25/03/2020, D.D. n. det - amb 3143 del 21/06/2022 e D.D. n. det - amb 1919 del 31/03/2025), rilasciata con Provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione Valnure e Valchero prot. n. 7667 del 02/09/2015, alla ditta SOCIETA' AGRICOLA AGRI DAF S.S. DI AGOSTINO E GIORGIO VITTORIO FIORUZZI (C.F. 11990610153), avente sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 8/A, per l'attività di "*lavorazione e inscatolamento prodotti agricoli (mais dolce e piselli)*" svolta nello stabilimento sito in comune di San Giorgio P.no, via Milano n. 3, giusta comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla ditta e acquisita con prot. n. 7391 del 15/01/2026, per l'integrazione di nuovi terreni (appartenenti alla ditta Silva F.lli Società Agricola) nel Piano di Distribuzione fanghi, ex art. 9 del Dlgs n. 99/92, idonei allo spandimento dei fanghi prodotti dalla suddetta ditta SOCIETA' AGRICOLA AGRI DAF S.S. DI AGOSTINO E GIORGIO VITTORIO FIORUZZI;
2. DI DARE ATTO che:
 - resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione Dirigenziale della provincia di Piacenza n. 1561 del 24/08/2015 (aggiornata con con prot. Arpae n. 46047 del 25/03/2020, D.D. n. det - amb 3143 del 21/06/2022 e D.D.n. det - amb 1919 del 31/03/2025), poi ricompresa nel Provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione Valnure e Valchero prot. n. 7667 del 02/09/2015, e non oggetto di variazione con il presente provvedimento
 - il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del provvedimento di aggiornamento, che dovrà essere inviato oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte del SUAP dell'Unione Valnure e Valchero prot. n. 7667 del 02/09/2015;
3. DI DARE ATTO altresì che:
 - il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

4. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAE territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE (adottato con Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia n. 9 del 30/01/2026);
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
Dott.ssa Anna Callegari

*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.